



L'essenziale della LPP in breve  
Stato 1° gennaio 2017

## **La legge federale sulla previdenza professionale**



**Swisscanto**

Stiftungen/Fondations/Fondazioni

# La legge federale sulla previdenza professionale (LPP)

La previdenza professionale obbligatoria (2° pilastro): l'essenziale in breve

Stato 1° gennaio 2017

## Scopo della LPP

Le prestazioni della LPP sono finalizzate a completare le prestazioni risultanti dall'AVS/AI, onde permettere alle persone pensionate, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale.

## Chi sottostà alla LPP?

Tutti i dipendenti, il cui salario annuo supera l'importo di CHF 21 150.–. Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono assicurarsi a titolo facoltativo.

## Inizio dell'assicurazione

A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età (solo copertura dei rischi decesso e invalidità) e a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età (previdenza per la vecchiaia).

## Salario annuo assicurato

Il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo AVS, diminuito dell'importo di CHF 24 675.– (deduzione di coordinamento). Il salario annuo assicurato è chiamato anche «salario coordinato».

- Salario annuo minimo assicurato: CHF 3 525.–
- Salario annuo massimo assicurato: CHF 59 925.–

## Prestazioni di vecchiaia (uomini 65 anni/ donne 64 anni)

Rendita di vecchiaia: corrisponde a una percentuale dell'«avere di vecchiaia proiettato», compresi gli interessi (vedere definizione di «avere di vecchiaia proiettato» alla pagina successiva), attualmente 6,8% a 64 anni per le donne, a 65 anni per gli uomini.

## Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi: corrisponde al 60% della rendita di invalidità (in caso di decesso prima del pensionamento) rispettivamente al 60% della rendita di vecchiaia (in caso di decesso dopo il pensionamento).
- Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.
- Rendita per orfani: 20% della rendita di invalidità (in caso di decesso prima del pensionamento) rispettivamente 20% della rendita di vecchiaia (in caso di decesso dopo il pensionamento).

## Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita di invalidità: corrisponde a una percentuale dell'«avere di vecchiaia proiettato», senza interessi (vedere la definizione di «avere di vecchiaia proiettato» alla pagina successiva).
- Rendita per i figli di invalidi: 20% della rendita di invalidità fino al 18° anno di età del figlio avente diritto, rispettivamente fino al 25° anno di età se il figlio non ha ancora concluso la propria formazione professionale.

## Presupposti per il diritto alle prestazioni

- Rendita per coniugi: il diritto alla rendita è acquisito se il coniuge deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, oppure se il coniuge superstite ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
- Rendita per i figli: il diritto sussiste fino al 18° anno di età del figlio avente diritto, rispettivamente fino al 25° anno di età se il figlio non ha ancora concluso la propria formazione professionale.
- Rendita di invalidità: a partire di un grado di invalidità del 40% in su si acquisisce il diritto a un quarto della rendita, dal 50% a metà della rendita, dal 60% a tre quarti e dal 70% in su alla rendita intera.

### **Genere delle prestazioni di previdenza**

Di regola, le prestazioni di previdenza sono corrisposte sotto forma di rendita. La liquidazione sotto forma di capitale è possibile se questa possibilità è prevista nel regolamento. Le modalità per la liquidazione sotto forma di capitale sono regolate in dettaglio dalle istituzioni di previdenza. Per le persone sposate o in unione domestica è indispensabile l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato.

### **Accrediti di vecchiaia in % del salario annuo assicurato**

| Uomini       | Donne        | Tasso |
|--------------|--------------|-------|
| 25 – 34 anni | 25 – 34 anni | 7%    |
| 35 – 44 anni | 35 – 44 anni | 10%   |
| 45 – 54 anni | 45 – 54 anni | 15%   |
| 55 – 65 anni | 55 – 64 anni | 18%   |

### **Ripartizione dei contributi**

L'importo dei contributi complessivi è finanziato nella misura minima del 50% dal datore di lavoro.

### **Avere di vecchiaia proiettato, senza interessi**

Corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato, compresi gli interessi, cui si aggiunge la somma dei futuri accrediti di vecchiaia senza interessi.

### **Avere di vecchiaia proiettato, compresi gli interessi**

Corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato, compresi gli interessi, cui si aggiunge la somma dei futuri accrediti di vecchiaia compresi gli interessi.

### **Libero passaggio in caso di cambiamento d'impiego**

In caso di cambiamento d'impiego per principio l'avere di vecchiaia integrale accumulato fino all'uscita è versato alla nuova istituzione di previdenza.

### **Compensazione del rincaro**

Le rendite a favore dei superstiti e quelle di invalidità che hanno superato il periodo di tre anni vengono adeguate all'andamento dei prezzi fino al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° anno di età per le donne secondo le disposizioni del Consiglio federale.

### **Istituto di previdenza**

L'istituto di previdenza sottostà alle disposizioni seguenti:

- Deve assumere una delle seguenti forme giuridiche: fondazione, società cooperativa o istituzione di diritto pubblico;
- Deve essere iscritto nel registro della previdenza professionale;
- Deve essere amministrato in modo paritetico;
- È controllato dall'organo di controllo e da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale;
- È sorvegliato dall'autorità di vigilanza cantonale.

### **Fondo di garanzia**

I compiti del fondo di garanzia sono:

- Versare sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura di età risulta sfavorevole;
- Garantire le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolubili.

### **Istituto collettore**

L'Istituto collettore svolge i seguenti compiti:

- Affiliazione d'ufficio dei datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
- Affiliazione dei datori di lavoro che ne fanno richiesta;
- Previdenza volontaria per datori di lavoro, lavoratori autonomi e assicurati volontari;
- Assicurazione obbligatoria dei percettori di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione per i rischi di decesso o invalidità;
- Gestione dei conti di libero passaggio per le prestazioni di libero passaggio che non possono essere rimesse.

### **Scelta dell'istituto di previdenza**

Il datore di lavoro sceglie l'istituto di previdenza, di comune accordo con i propri dipendenti.

### **Riserve per ragioni di salute**

Nell'ambito delle prestazioni minime in virtù della LPP non sono ammesse riserve per ragioni di salute.

### **Trattamento fiscale**

- I contributi versati sono deducibili sia per i dipendenti che per il datore di lavoro (imposte dirette).
- Le prestazioni di previdenza sono soggette all'imposta sul reddito.

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali  
 St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea  
 Telefono 058 280 26 66  
 Fax 058 280 29 77

Ulteriori informazioni su

[www.swisscanto-fondazioni.ch](http://www.swisscanto-fondazioni.ch)

